



Nota di lettura sulle norme di natura finanziaria di interesse dei Comuni

*Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”*

Publicato sul S.O. n. 114/L della Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010

Articolo 1

Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni

L'articolo prevede che le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Si deve fare attenzione alle voci di interesse degli Enti locali (es. TARSU scuole)

Interventi di interesse per il Sud

Nella previsione dell'art. 1 dovrebbero rientrare le fattispecie relative alle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) programmate e non impegnate nel periodo in questione di cui alle delibere CIPE nn. 166/2007; 112/2008 e 1/2009 e ogni altra fattispecie assimilabile (a queste deliberazioni il CIPE non ha fatto mai seguire le previste deliberazione di approvazione dei relativi programmi regionali – PAR FAS- né i conseguenti decreti).

Il de-finanziamento in questione, la cui entità non è al momento quantificabile, si aggiunge alle “ri-funzionalizzazione” territoriale e di missione che hanno già subito le risorse FAS, le quali com'è noto per legge dovrebbero essere indirizzate all'85% nelle regioni del Mezzogiorno e per spese per investimenti (art.2, comma 43, Legge n°203/2008), a seguito delle misure anticongiunturali assunte nel biennio 2009-2010.

Articoli 2 e 3

Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio e riduzioni di spesa per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Banca d'Italia

L'articolo 2, limitatamente al triennio 2011-2013, reca disposizioni volte ad ampliare il grado di flessibilità del bilancio, al fine di mettere in condizione le amministrazioni di far fronte alla

riduzione lineare del dieci per cento delle dotazioni finanziarie. La disposizione deroga all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede per motivate esigenze la possibilità di effettuare la rimodulazione in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, con il disegno di legge di bilancio. Rimane precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Inoltre dovrà essere assicurato il rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalla predetta riduzione sono escluse le risorse destinate al fondo ordinario delle università, all'informatica, alla ricerca nonché al finanziamento del cinque per mille.

L'articolo 3 impone alla Presidenza del Consiglio dei ministri di raggiungere complessivamente un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro attraverso una riduzione di posti negli organici dirigenziali, comprensiva di quella già prevista dalle disposizioni vigenti. Un risparmio di ulteriori 3 milioni di euro deriva inoltre dal contenimento dei budget per le strutture di missione della stessa Presidenza del Consiglio. Un risparmio ulteriore di 50 milioni di euro rinviene dalla riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari.

È inoltre sancito l'obbligo, per la Banca d'Italia di adeguarsi, per il triennio 2011-2013, ai principi di contenimento della spesa contenuti nel Titolo I del provvedimento in esame.

Articolo 5

Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

Al comma 5 si prevede che ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, art. 1 della legge n.196/2009, tra le quali rientrano anche i comuni (*la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio*) inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

In particolare, sullo **STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI**, l'Art. 5 prevede una parziale riscrittura delle norme inerenti le indennità, i gettoni ed i rimborsi spese degli Amministratori locali.

Al comma 6 si prevede l'introduzione dell'indennità di funzione, in sostituzione del gettone di presenza, per i Consiglieri comunali e provinciali; l'indennità **non** può essere in nessun caso superiore ad un quinto di quella massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.

Al comma 7 si prevede l'adozione, entro 120 gg dall'entrata in vigore del DL 78/2010, di un decreto del Ministro dell'interno per la diminuzione, per un periodo non inferiore a 3 anni, delle indennità già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del:

3% per i Comuni fino a 15.000 ab. e le Province fino a 500.000 ab.;

7% per i Comuni fino a 250.000 ab. e le Province con popolazione tra i 500.000 e 1 milione di ab.;

10% per i Comuni per i restanti Comuni e Province.

I Comuni fino a 1.000 ab. non subiscono variazioni.

Con lo stesso decreto saranno altresì determinate le indennità di funzione dei Consiglieri comunali e provinciali.

Si prevede inoltre che agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

Al comma 8 si prevede che i Parlamentari nazionali ed europei, nonché i Consiglieri regionali non possono percepire **alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato** previsti dal presente capo (divieto di cumulo).

E' stato eliminato il riferimento all'indennità di missione, intesa come rimborso spese per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa alla funzione pubblica degli Amministratori locali.

La definizione di “indennità di missione” era già stata superata dalla legge n. 244/2007 che aveva previsto all’art. 84 del TUEL la fissazione dei rimborsi - e non più indennità di missione - tramite decreto dei Ministeri Interno/Economia - DM 12 febbraio 2009. **La stessa legge 244/2007 aveva previsto la non percepibilità di alcun compenso** per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa alla funzione pubblica degli Amministratori locali.

Sono state soppresse, inoltre, dall’art. 84 del TUEL, le parole “rimborso forfetario omnicomprendivo per le altre spese” ed è rimasto il riferimento al rimborso per le spese di viaggio e al D.M. del 12 febbraio 2009.

Al comma 11 viene disposto che chi è eletto o nominato in organi di diversi livelli di governo riceve comunque una sola indennità di funzione, a sua scelta.

Articolo 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Il comma 1 prevede che a partire dal 31 maggio 2010 è onorifica e può dar luogo esclusivamente a rimborsi spese (se previsti da norme vigenti) o a gettoni di presenza non superiori a € 30, la partecipazione a:

- Organismi collegiali istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 per il raggiungimento di obiettivi specifici e per la definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito tali finalità;
- Organismi collegiali istituiti dopo il 30 giugno 2004 e che non operano almeno dal 25 giugno 2006;
- Organismi collegiali che svolgono funzioni riconducibili a 1° e 2° livello dirigenziale, se previste dai regolamenti delle stesse amministrazioni e a conferenze dei servizi, se vi siano più competenze di differenti amministrazioni.

La disposizione non si applica:

- a commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali;

- agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero dell'ambiente;
- alla struttura tecnica istituita presso il Ministero delle infrastrutture per coadiuvare il Ministero stesso a promuovere le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, prevista dal D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, articolo 163, comma 3, lettera a);
- al consiglio tecnico scientifico di esperti istituito presso il Dipartimento del tesoro con il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento (articolo 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008 n.43).

Il comma 2 prevede che a partire dal 31 maggio 2010 è onorifica la partecipazione a organi collegiali (anche di amministrazione) di quegli enti che a qualunque titolo ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. È onorifica anche la titolarità degli organi di tali enti e può dar luogo esclusivamente a rimborsi spese (se previsti da norme vigenti) o a gettoni di presenza non superiori a € 30.

La violazione di tali norme comporta responsabilità erariale e gli atti adottati in violazione di quanto previsto sono nulli.

Gli enti privati che non si adeguino a tali norme non possono ricevere, nemmeno indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche, salvo il 5 per mille del gettito d'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale disposizione non si applica:

- agli organi di governo centrale (Ministeri e Agenzie) previsti nominativamente dal d.lgs n. 300 del 1999;
- a quelli previsti nominativamente dal d.lgs n. 165 del 2001 (articolo 1, comma 2 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del

Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”);

- alle università;
- alle camere di commercio;
- agli enti del servizio sanitario nazionale;
- agli enti previsti dalla Tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria) della legge 191 del 23 dicembre 2009 – legge finanziaria
- agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

Il comma 3 prevede che ferme restando le riduzioni del 10% previste per “indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (articolo 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), a partire dal 1 gennaio 2011 verranno automaticamente ridotte del 10% rispetto all'importo risultante al 30 aprile 2010 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 e delle autorità indipendenti. Comunque fino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti in oggetto non possono superare quelli risultanti al 30 aprile 2010.

Le disposizioni si applicano ai commissari straordinari di governo, non si applicano al trattamento retributivo di servizio.

Il comma 4 prevede che alla fattispecie prevista dall'articolo 62 del D.P.R. n. 3/1957, che prevede la partecipazione all'amministrazione di enti e società da parte di impiegati, si aggiunge la previsione che l'incarico s'intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza e che i compensi vengono corrisposti direttamente all'amministrazione. Tale disposizione si applica anche agli incarichi attualmente in corso.

Il comma 5 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 sulla soppressione ed incorporazione di enti e organismi pubblici e di riduzione dei contributi a favore di enti, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono adeguare i propri statuti al fine di prevedere che dal primo rinnovo possibile gli organi di amministrazione (a meno che non siano in forma monocratica) siano composti da un massimo di 5 componenti e i collegi di revisori da un massimo di 3 componenti.

La mancata adozione della prescrizione comporta responsabilità erariale e tutti i provvedimenti adottati da detti organi saranno nulli.

Il comma 6 stabilisce che a partire dal primo rinnovo possibile, viene ridotto del 10% il compenso dei componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. (da elenco ISTAT ai sensi del comma 3, articolo 1 legge 196/2009) e delle società possedute in maniera totalitaria. La disposizione non si applica alle società quotate.

Il comma 7 riguarda la **Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza**. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il comma 8 prevede che a decorrere dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti non possono effettuare spese per un ammontare superiore al 20% di quanto sostenuto nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Dal 1 luglio 2010 per organizzazione di convegni, giornate e feste celebrative, oltre che per cerimonie di inaugurazione e altri eventi simili da parte di Amministrazioni dello Stato e Agenzie, e da parte di enti e strutture da essi vigilati qualora non sia possibile la pubblicazione sul sito internet istituzionale di messaggi, discorsi o conferenze audio/video

va richiesta la preventiva autorizzazione al Ministero competente. In ogni caso se le spese autorizzate comportano aumento delle spese destinate in bilancio per dette finalità gli eventi vanno organizzati al di fuori dell'orario di ufficio e chi vi partecipa non ha diritto a compensi per straordinari, indennità, né a riposi compensativi.

Tali disposizioni non si applicano a convegni organizzati da università ed enti di ricerca ed alle mostre realizzate nell'ambito di attività istituzionale da enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e agli incontri istituzionali per l'attività di organismi internazionali o comunitari.

Il comma 9 stabilisce che dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il comma 10 stabilisce che rimane la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese del comma 7 e quelle del comma 8.

Il comma 11 prevede che le società inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009 si conformano ai principi di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e sponsorizzazioni. In sede di primo rinnovo dei contratti di servizio vengono ridotti i relativi corrispettivi.

Il comma 12 stabilisce che dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, eccetto che per missioni internazionali di pace, missioni delle forze di polizia, vigili del fuoco, personale di magistratura, nonché quelle strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per garantire la partecipazione a riunioni internazionali o comunitarie, o ancora con investitori istituzionali necessarie alla gestione del debito pubblico e comunque per un ammontare non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di quanto prescritto costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Dal 31 maggio 2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all'estero (art. 28 d.l. n.223/2006), inoltre non sono più riconosciute i rimborsi per l'utilizzo dei propri mezzi di trasporto al personale che esercita funzioni ispettive (art. 15 L. n. 836/1973 e art. 8 L.

417/1978) al personale contrattualizzato, come individuato dal D.lgs 165/2001.

Con decreto del Ministero affari esteri di concerto con il Ministero delle finanze viene definito il limite dei rimborsi per il personale inviato all'estero.

Il comma 13 riguarda la **Spesa per attività di formazione**. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il comma 14 stabilisce che dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti non possono spendere più dell'80% di quanto speso nel 2009 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture o per l'acquisto di buoni taxi.

Il comma 19 prevede il divieto per enti locali ed altre amministrazioni di elargire conferimenti finanziari per ripiani, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari e garanzie a società pubbliche partecipate non quotate che hanno avuto tre esercizi consecutivi in perdita o che hanno utilizzato riserve infrannuali per ripianare le perdite. Sono invece ammessi i trasferimenti a tutte quelle società che operano in virtù di contratti di servizio, convenzioni, che svolgono servizi di pubblico interesse. I divieti non si applicano se l'amministrazione segnala gravi inadempienze che generano pericoli contingenti, descritti nel comma, ed attiva la procedura ivi prevista (DPCM su proposta del Ministro dell'economia con altri ministri competenti, registrato dalla Corte dei Conti).

Il comma 20 riguarda l'**Esclusione dall'ambito di applicazione**. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Non sono ricomprese, tra gli Enti esclusi, le autonomie locali alle quali dunque le disposizioni in oggetto sembrerebbero applicarsi in via diretta.

Il comma 21 prevede che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa attuate con il presente articolo 6 (escluse quelle derivanti dalle riduzioni del 10% ai compensi del consiglio di amministrazione e collegi sindacali) vengono versate annualmente da enti e amministrazioni dotate di autonomia finanziaria in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Tale disposizione non si applica agli enti territoriali, agli enti di competenza regionale o di province autonome e del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 8

Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

Il comma 1 prevede che ai fini della determinazione delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni diverse dallo Stato sono gli organi interni di controllo a verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione.

Il comma 2 estende agli enti locali e agli enti da questi vigilati l'obbligo di adeguarsi ai principi del comma 15 dello stesso articolo 8, sancendo che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché le operazioni di utilizzo delle somme provenienti da alienazioni di immobili o delle quote di fondi immobiliari sono subordinate alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica da effettuarsi con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economie. Stabilisce inoltre misure analoghe per il contenimento delle spese di locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili, applicando il limite del 2% del valore dell'immobile utilizzato così come previsto per le Amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato.

Qualora l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede a rilasciare gli immobili entro il termine prestabilito, su comunicazione dell'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e finanze, riduce linearmente gli stanziamenti di spesa dell'Amministrazione per un valore pari all'8% del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

Articolo 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

I commi da 1 a 3 riguardano il Trattamento economico dei pubblici dipendenti.

In particolare **il comma 1** prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatta salva l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale di cui al comma 17, secondo periodo.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

Il comma 3 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

Il comma 4 riguarda i **Rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009**. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

Il comma 15 prevede che l'organico dei posti di sostegno è confermato in misura pari a quello in servizio nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009-2010. E' previsto il ricorso a nomine di docenti di sostegno in deroga in casi di particolare gravità ma funzionalmente al conseguimento delle economie di spesa previste dall'art.64, comma 6, della L.133/08.

Il comma 17 riguarda il **Blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012**. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione della Finanziaria 2009.

Il comma 28 riguarda il **Contenimento delle spese per assunzioni a tempo determinato**. A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore

al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Gli Enti locali, dunque, non sono ricompresi tra gli Enti che devono adeguarsi ai principi recati dal comma 28.

Il comma 29 estende alle società non quotate controllate direttamente ed indirettamente dagli enti locali e da altre amministrazioni i limiti alle politiche di assunzione previste per i dipendenti pubblici, anche dirigenti, e stabilisce dei tetti massimi anche in caso di personale a tempo determinato.

Il comma 31 riguarda i **Trattenimenti in servizio e blocco delle assunzioni**. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dall'art. 16 del d.lgs n. 503/1992 possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.

Il comma 32 riguarda il **Trattamento economico dei dirigenti**. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e

contrattuali più favorevoli.

A decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale l'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.

Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda che il dirigente appartenga, rispettivamente alla prima o alla seconda fascia.

Il comma 36 riguarda le **Facoltà assunzionali per gli Enti di nuova istituzione**. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Non è chiaro se tale disposizione si applichi anche alle Unioni di Comuni in quanto la stessa fa riferimento ad "amministrazioni vigilanti".

Articolo 14

Patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali

Al comma 1 vengono definite le grandezze finanziarie per il risanamento della finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali

- Per le **Regioni a statuto ordinario** 4.000 milioni di euro per il 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012

- Per le **Regioni a statuto speciale** e le province di Trento e Bolzano per almeno 500 milioni per il 2011 e 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012
- Per le **Province** 300 milioni per il 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012
- Per i **Comuni** 1500 milioni di euro per il 2011 e 2500 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Per i Comuni si tratterebbe per il 2011, oltre al miglioramento dei saldi già previsto dalla vigente manovra pari a un miliardo e 800 milioni, di un ulteriore taglio ai trasferimenti di 1 miliardo e 500 milioni.

A decorrere dall'anno 2012 il taglio si consolida in 2 miliardi e 500 milioni.

Al comma 2 sono disciplinate le modalità per la riduzione dei trasferimenti alle Regioni a Statuto Ordinario. Si sottolinea che la norma introduce una specifica salvaguardia a favore esclusivamente delle Regioni stabilendo che del taglio non si tiene conto in sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

Per quanto riguarda comuni e province la riduzione dei trasferimenti è effettuata con criterio proporzionale, ossia in percentuale corrispondente ai trasferimenti erogati dal Ministero dell'Interno.

Il comma 3 riguarda le Sanzioni del Patto.

Dall'anno 2010 in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno le somme dovute dallo stato agli Enti inadempienti vengono ridotte in misura pari allo sforamento. La riduzione per gli Enti locali è effettuata con Decreto del Ministero dell'Interno, in base ai dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi alla certificazione del rispetto degli obiettivi del patto, sui trasferimenti dovuti dal Ministero con esclusione di quelli destinati all'onere ammortamento mutui.

La mancata trasmissione della certificazione comporta l'azzeramento dei trasferimenti.

In caso di insufficienza dei trasferimenti la riduzione avviene sui trasferimenti degli anni successivi.

Il comma 5 del presente articolo modifica quanto previsto in materia di riduzione dei trasferimenti previste al comma 20 dell'art. 77-bis del Decreto Legge 112/2008

Sono rafforzate le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità: la norma prevedeva il recupero dello sforamento con una riduzione del fondo ordinario in misura non superiore al 5% ora il recupero è totale; restano in vigore tutte le altre sanzioni: limite impegni di spesa, blocco del ricorso

all'indebitamento per investimenti.

I commi da 7 a 10 riguardano le **Assunzioni di personale enti locali.**

In particolare **il comma 7** prevede che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità, venga riscritto l'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Resta comunque invariato l'obbligo per tali Enti di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP.

Viene precisata l'esclusione, a tal fine, degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e vengono indicate le modalità attraverso le quali raggiungere l'obiettivo di riduzione della spesa di personale, da raggiungere con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Per effetto della riscrittura dell'art. 1, comma 557 viene eliminata la possibilità, introdotta dal comma 120 dell'art. 3 della Finanziaria 2008, di derogare all'obbligo di ridurre la spesa di personale.

Viene aggiunta la sanzione per cui, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ridurre la spesa ai sensi del comma 557, si applica il divieto di assunzioni a qualunque titolo di cui al comma 4 dell'art. 76 del dl 112/2008.

Il comma 9 sostituisce il comma 7 dell'art. 76 del dl n. 112/2008, per cui per tutti gli Enti (sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto) nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti opera il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Per tutti gli Enti, sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto di stabilità, è introdotta una restrizione sulle assunzioni che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Il comma 10 prevede che resti fermo per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004. Anche per gli Enti non sottoposti al Patto viene eliminata la possibilità, introdotta dal comma 121 dell'art. 3 della Finanziaria 2008, di derogare agli obblighi previsti dal comma 562.

Il comma 11 stabilisce che per l'anno 2010 i Comuni e le Province possono escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto del 2008.

Viene ripresa la norma inserita per il 2009 dello sblocco dei residui passivi abbassando la percentuale allo 0,78%. La copertura finanziaria è trovata eliminando il meccanismo della premialità per il 2010 del Patto di stabilità di seguito esplicitata.

Il comma 12 stabilisce che per l'anno 2010 non si applica il meccanismo della premialità previsto dai commi 23-26 dell'articolo 77bis della legge 133 del 6 agosto 2008.

La norma citata stabilisce l'assegnazione ai Comuni **virtuosi** di un premio, sotto forma di esclusione dal calcolo del saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, pari al 70% delle eccedenze di bilancio determinatesi nell'anno precedente per effetto del rispetto delle sanzioni dei comuni inadempienti al Patto.

La virtuosità di un ente è misurata rispetto a degli indicatori economico-strutturali e l'assegnazione del premio (esclusione) dipenda dalla distanza lineare degli indicatori calcolati per ciascun ente rispetto alla media dei medesimi indicatori calcolati per diverse classi demografiche.

Gli indicatori economico-strutturali sono indicati dalla legge e sono il grado di autonomia finanziaria e il grado di rigidità strutturale (per le Province solo l'indicatore di rigidità strutturale).

Il comma 13 stabilisce che per l'anno 2010 è attribuito un contributo ai Comuni pari ad un importo di 200 milioni di euro.

Il contributo sarà ripartito, con Decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in base ai seguenti criteri: popolazione e rispetto del patto.

Le entrate così attribuite non devono essere conteggiate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 14 in attuazione della legge delega 42 in materia di federalismo fiscale e in considerazione del grave squilibrio finanziario del Comune di Roma è costituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 per il concorso al sostegno degli oneri per l'attuazione del piano di rientro. L'importo mancante, fino a un massimo di 200 milioni di euro, è reperito tramite:

- Addizionale sui diritti d'imbarco su aerei in partenza da Roma (max 1 euro a passeggero);
- Incremento addizionale IRPEF fino allo 0,4%.

I commi da 15 a 17 riguardano l'Istituzione del fondo di cui al comma 14 e la verifica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso allo stesso.

Il comma 16 prevede che ferme restando le misure di contenimento, Roma, in qualità di capitale, per garantire l'equilibrio economico finanziario, può:

- conformare servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza
- adottare pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma;
- razionalizzare le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
- ridurre i costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- contributo di soggiorno per un importo massimo di 10 euro per notte in proporzione

alla classificazione delle strutture ricettive

- introdurre un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiunto derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile per il finanziamento della spesa corrente fino al limite massimo dell'80%
- Incrementare fino al 3‰ dell'aliquota ICI sugli immobili per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale per le quali non risultino registrati contratti di locazione
- utilizzare proventi da oneri di urbanizzazione e costruzione anche per le spese di manutenzione ordinaria della viabilità urbana nonché utilizzo dei proventi derivanti da gestione cimiteriale

GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI

I **commi da 26 a 31** disciplinano l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, prevedendo la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti, attraverso la convenzione o l'Unione; le stesse funzioni sono obbligatoriamente esercitate in convenzione o Unione da parte dei Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 ab.

Ai fini della manovra, sono considerate funzioni fondamentali dei Comuni quelle individuate dall'art. 21, comma 3 della legge 42 del 2009, ovvero:

Per i Comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;**
- b) funzioni di polizia locale;**
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;**
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;**
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il**

servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

La Regione, nella materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle Autonomie locali, individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. I Comuni capoluogo di Provincia ed i Comuni sopra i 100.000 ab. non sono obbligati ad associarsi.

Il completamento dell'attuazione di tali disposizioni dovrà essere assicurato dai Comuni entro il termine che sarà individuato con DPCM entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DL 78/2010. Con lo stesso decreto sarà individuato il limite demografico minimo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Il comma 27 prevede che sino all'entrata in vigore della legge di individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, sono considerate funzioni fondamentali le voci di spesa prevista dall'articolo 21 comma 3 della legge n.42 del 2009: A tal proposito si osserva che quell'elencazione era finalizzata ad altri obiettivi, ossia avviare l'individuazione dei fabbisogni standard ed appare evidente che le voci di spesa non possono corrispondere all'elencazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e che, in particolare, la lettera a) riguardante le funzioni generali di amministrazione etc non può essere gestita in forma associata fra i Comuni.

Inoltre, la lettura del comma 28 appare di difficile comprensione soprattutto nella parte in cui fa riferimento all'obbligo di esercitare le funzioni in forma associata da parte dei Comuni appartenenti o già facenti parte di comunità montane con la specificazione incomprensibile relativa alla soglia di popolazione di 3 mila abitanti stabilita dalla legge regionale.

La procedura di individuazione degli ambiti territoriali e di avvio dell'obbligo per i Comuni di dare attuazione a tale previsione contenuta nel comma 30 e nel comma 31 risulta incoerente e poco chiara. Siamo in presenza di due discipline in cui i soggetti sono diversi da una parte la legge regionale, dall'altra decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sembrano sovrapporsi e non integrarsi, tranne che la previsione del comma 31 si configuri quale intervento sostitutivo della legge regionale.

Il comma 32 riguarda il Divieto di costituire società. I Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società, fermo restando quanto già previsto dall'art. 3,

commi 27,28,29 della legge finanziaria 2008, ovvero ad eccezione delle società necessarie costituite strettamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni devono mettere in liquidazione le società già costituite o cedere le partecipazioni.

Tali disposizioni non si applicano nei casi di società a partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni che complessivamente superino i 30.000 abitanti; i Comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere una sola società.

La norma appare alquanto nebulosa poiché non si comprende a quali società ci si riferisce e qual è, per i Comuni sotto i 30.000 abitanti, la portata innovativa della stessa, considerando che comunque il comma 27 della finanziaria 2008 trova applicazione per tutti gli enti locali, quindi vigono i relativi divieti e sembra anche le deroghe in esso contenute.

E' quindi necessario ed urgente un chiarimento in merito alla portata della disposizione.

Il comma 33 riguarda la **TARSU TIA** e prevede che le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In evidente contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del luglio 2009 che sancisce la natura tributaria della TIA. Il comma reca un'interpretazione autentica di una norma non ancora attuata (art. 238 del D.Lgs 152/2006). Si tratta pertanto di un'previsione senza alcun effetto concreto, né sulle incertezze normative che caratterizzano le attuali tarsu/tia, né sulla configurazione della nuova Tia integrata le cui caratteristiche saranno determinate (e valutabili sotto il profilo dell'eventuale natura tributaria solo a seguito di decreti attuativi di cui ancora non si ha notizia).

Articolo 18

Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

I commi 1 e 2 prevedono che ai fini della effettiva attuazione di quanto disposto dall'articolo 44 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al

contrasto all'evasione fiscale e contributiva, rendendo **obbligatoria la costituzione del "Consiglio tributario"** in ogni comune di popolazione superiore ai 5.000 abitanti, da istituire entro 90 giorni; per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti è obbligatorio riunirsi in consorzio "per l'istituzione del Consiglio", entro 180 giorni (art. 18, co. 2). Non sono previste sanzioni per i Comuni che non ottemperino a tali obblighi.

*L'obbligatorietà dell'organismo impone quindi di riferirsi all'unica legge vigente in materia, il **decreto legislativo luogotenenziale dell'8 marzo 1945, n. 77**. I consigli tributari attivati in alcune città nella seconda metà degli anni '70 non trovando particolare riscontro né sviluppo nella pratica tributaria locale sono caduti rapidamente in desuetudine. Deve sottolinearsi il carattere politico e non tecnico di tali organismi preposti all'accertamento, che comporta l'introduzione di un'attività, per quanto limitata, di indirizzo politico, in una materia prettamente tecnica e spesso attuativa di un indirizzo politico già precedentemente definito in sede comunale e dalla legge dello Stato.*

Non va sottaciuta l'ulteriore compressione di fondamentali principi di autonomia nell'organizzazione delle funzioni comunali, anche in relazione alle specificità dei rispettivi territori, insita nell'obbligo di costituire ex novo nuovi organismi, definendone regolamento, modalità di elezione, di partecipazione, remunerazione, ecc.

Al comma 3 il decreto non introduce un organico ambito funzionale per il nuovo organismo, indicando tuttavia, quale specifico compito del Consiglio, in occasione successiva alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5, di deliberare "in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio", ai fini del monitoraggio degli immobili non accatastati (cfr. art. 19, co. 12 del decreto);

I **commi 4 e 5** dispongono alcune modifiche normative in relazione alla procedura di accertamento, in revisione dell'art. 44 del DPR 600/1973, si **ripropone con modifiche uno schema procedurale mai attuato in passato**, in base al quale i comuni dovrebbero esaminare ed integrare gli avvisi di accertamento già predisposti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate (art. 18, co. 4), limitatamente a quelli di carattere "sintetico" ex art. 38 del DPR 600. Viene regolata la procedura fra Agenzia delle entrate che mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni residenti inviando a questi ultimi una segnalazione. In seguito, entro 60 gg. dalla ricezione della documentazione, l'AGEA comunica gli elementi utili per determinare il reddito complessivo. E' previsto il riconoscimento ai Comuni di una quota pari al 33% delle maggiori somme, relative a tributi statali e a contributi, **riscosse a titolo definitivo**, a seguito

del contributo del comune all'accertamento stesso. L'accesso alle banche dati e le modalità integrative sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, mentre le ulteriori materie dove i Comuni possono partecipare all'accertamento fiscale e contributivo, sono individuate con provvedimento adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio.

Inoltre, **il comma 5** stabilisce che all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate alcune modificazioni, che prevedono che le segnalazioni dei Comuni ai fini della partecipazione all'accertamento vengono estese con un inciso al comma 2, alla "Guardia di finanza e all'INPS", che si aggiungono all'Agenzia delle entrate quali ulteriori ed autonomi interlocutori dei Comuni. La principale modifica al comma 2 del d.l. 203/2005 (art. 18, co. 5, lett. b), sancisce l'"esclusiva competenza comunale" sulla funzione di partecipazione all'accertamento, ammettendo, tuttavia, che le società affidatarie delle entrate comunali possano svolgere "attività di supporto".

In qualsiasi accezione si vogliano intendere i Consigli tributari (e non c'è dubbio che nella attuale formulazione dell'art. 18 il riferimento obbligato è l'impianto del d.lgt. 77/1945), l'istituzione degli stessi comporta ampie sovrapposizioni, da un lato, con il ruolo degli uffici dell'Agenzia delle entrate e, dall'altro, con le procedure di interscambio informativo (massivo e puntuale) attivate a seguito dell'emanazione del d.l. 203/2005.

I **commi da 6 a 9** dispongono le modalità di calcolo dei tributi ed i contributi su cui calcolare la quota pari al 33% spettante ai Comuni. Sono anche previste le modalità di attribuzione, le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni relative ai contribuenti ed ai Comuni, nonché le modalità di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo. E' previsto che gli importi riconosciuti dallo Stato ai Comuni a titolo di partecipazione all'accertamento siano calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea.

In particolare:

Il comma 6 sostituisce all'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "30 per

cento” con le seguenti “33 per cento”

Il comma 7 prevede che con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d’intesa con la Conferenza unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi ed i contributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento spettante ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.

Il comma 8 prevede che resta fermo il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo.

La necessaria norma di salvaguardia dei provvedimenti attuativi finora emanati in base all’art. 1 del d.l. 203/2005 (comma 8) sembra far riferimento ad un solo provvedimento, risultando invece quattro gli atti direttoriali emanati (tre dell’Agenzia delle entrate e uno dell’Agenzia del territorio).

Il comma 9 prevede che gli importi riconosciuti ai Comuni sono al netto delle somme spettanti ad altri enti e all’Unione europea. viene stabilito il principio in base al quale **la base di calcolo delle quote spettanti ai comuni viene individuata nel gettito che effettivamente rimane allo Stato, escludendo le quote di compartecipazione** (in particolare al gettito Irpef ed IVA) delle Regioni a statuto speciale ed ordinario. La norma prevede in proposito che “spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento”.

Questo comporta minori entrate per i Comuni soggetti attivi per la lotta all’evasione.

Il quadro delineato dall’articolo 18 rischia di vanificare ogni impegno dei comuni in materia di partecipazione all’accertamento, appesantendo gli adempimenti formali a carico dei comuni e

abbattendo l'efficacia del sistema in via di assestamento.

Articolo 19

Aggiornamento del catasto

Il comma 1 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 è attivata l'“Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, che attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

Il comma 2 prevede che in fase di prima applicazione, l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma 3 prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.

Il comma 4 prevede che la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

Il comma 5 stabilisce che le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non

esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il comma 6 prevede che sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:

- a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
- b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
- c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
- d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia;
- e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
- f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

I **commi da 7 a 16** disciplinano la procedura per l'emersione dei fabbricati non dichiarati in catasto. Entro il 30 settembre 2010 l'Agenzia del territorio termina l'attività di rintraccio dei fabbricati che non risultano dichiarati in catasto e stendere il relativo elenco. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari dei fabbricati devono presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale e successivamente l'Agenzia del territorio segnala le pratiche di accatastamento al comune per i controlli edilizi. Entro lo stesso termine vanno denunciate al catasto le variazioni di consistenza e destinazione per interventi edilizi. In mancanza scattano d'ufficio i controlli catastali e l'attribuzione delle rendite presunte. Dal 1 gennaio 2011 scatta la possibilità di attribuire rendite presunte e la nuova caccia all'immobile non censito, con

l'applicazione delle relative sanzioni. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistica-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

Dal 1° luglio 2010 negli atti con cui si concede una ipoteca o soggetti a trascrizione è obbligatorio l'inserimento dei riferimenti catastali ed una dichiarazione di conformità di planimetrie e dati catastali allo stato di fatto.

Articolo 36

Disposizioni antifrode

Al Dlg n. 231/2001 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" - art 28 (Obblighi rafforzati) viene aggiunto un **nuovo comma 7-bis**.

Il suddetto comma prevede **l'emanazione**, sulla base delle decisioni assunte dal GAFI¹, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, **di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria che individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

Articolo 37

Disposizioni antiriciclaggio

Nel suddetto articolo anche **gli operatori economici (imprese) aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list** riportati nel decreto 4 maggio 1999 "Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato"² e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001³ "Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato" sono

¹ Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali ("GAFI") è un **organismo intergovernativo che ha per obiettivo elaborare e promuovere strategie di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo**

² Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107;

³ Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001

ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra.

Articolo 39

Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

E' prorogata al **15 dicembre 2010** la sospensione delle tasse per i contribuenti abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

Sono interessati i titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume d'affari non superiore ai 200.000 euro.

E' previsto inoltre **contributo di 10 mln al Comune dell'Aquila** per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009.

Articolo 40

Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno

La norma in questione concede alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la possibilità, con propria legge, di modificare le aliquote IRAP, fino ad azzerarle, ovvero disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni (IRAP) nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

La misura è assunta come anticipazione del federalismo fiscale e nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in materia di autonomia impositiva regionale e il rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza. Poiché, la norma continua a fare riferimento all'IRAP attuale, la compatibilità con la normativa comunitaria appare in dubbio, tenuto conto dell'attuale livello di autonomia impositiva delle Regioni.

Il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di suddette

leggi regionali è stabilito con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con ciascuna delle Regioni interessate.

Secondo la relazione tecnica al decreto la norma agevolativa si ritiene ragionevole possa essere fruita, oltre che dai soggetti che insediano in quelle Regioni nuove iniziative produttive, anche da soggetti già in attività che avviano, ad esempio, un nuovo stabilimento nelle regioni summenzionate.

Inoltre, sempre secondo la relazione tecnica, nell'ipotesi massima che tutte le regioni esentino totalmente dall'IRAP le nuove iniziative produttive, la perdita di gettito teorica si stima di circa 287 Meuro per il 2011, di circa 442 Meuro per il 2012 e di circa 597 Meuro per il 2013.

Resta inteso che l'esercizio della facoltà riconosciuta alle Regioni interessate è subordinata all'individuazione di corrispondenti compensazioni nell'ambito dei propri bilanci, in modo che l'effetto complessivo sulla finanza pubblica risulti neutrale.

Sul punto in questione, giova osservare che la principale criticità attuativa della norma risiede proprio nella difficoltà per le Regione interessate a garantire le necessarie compensazione alla perdita di gettito. Molte di esse infatti hanno già oggi l'aliquota IRAP al massimo a causa della necessità di rientro dai deficit sanitari e difficilmente potranno intervenire data la cogenza dei piani di rientro.

Lo stesso problema si pone, presumibilmente, per le regioni che non sono in disavanzo, poiché bisognerebbe rinvenire risorse da altre fonti diverse per la copertura della riduzione o determinare risparmi di costi a valere sui bilanci regionali. Se ciò già risulta problematico in condizioni "normali", a maggior ragione incontra ostacoli oggi dovendosi sommare agli ulteriori tagli chiesti alle Regioni dalla manovra.

Articolo 43

Zone a burocrazie zero

La norma disciplina le cosiddette "zone a burocrazia zero" da istituire, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'art.118 della Cost., in area non soggette a vincolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno.

In tali zone le nuove iniziative produttive godranno di alcuni vantaggi legati alla semplificazione delle attività procedurali necessarie per il loro insediamento.

In particolare, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previa convocazione di apposite Conferenze di servizio di cui alla legge n.241/1990.

Qualora entro 30 giorni dall'avvio del procedimento non verrà emanato alcun provvedimento, quest'ultimo si intende adottato a favore del richiedente. Si tratta sostanzialmente dell'introduzione, per tale fattispecie, del meccanismo del silenzio-assenso.

Giova osservare che, seppure l'obiettivo della semplificazione amministrativa e il ricorso all'istituto della Conferenza dei servizi siano da apprezzare, né il richiamo al rispetto del principio di sussidiarietà né, tantomeno, il ricorso esclusivo al sistema del commissariamento governativo garantiscono le prerogative ordinamentali e funzionali poste in capo agli EELL in materia di sviluppo territoriale. Ciò farebbe supporre, in particolare, una forte limitazione dell'autonomia comunale, poiché non risulterebbe nessun coinvolgimento dell'ente locale nella fase di identificazione delle "zone a burocrazia zero", in controtendenza rispetto a quanto prefigurato sia nella legge delega sul federalismo fiscale sia nel provvedimento in discussione in materia di Carta delle Autonomie.

Il rischio, inoltre, è di vanificare, nelle zone interessate, l'efficacia di qualsiasi istanza programmatica, a qualunque livello istituzionale essa si collochi, connessa al rispetto di particolari vincoli ambientali e/o sociali ovvero collegata ad esigenze di valorizzazione di specifiche risorse territoriali.

C'è da dire, tuttavia, che nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture assicurano priorità assoluta alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone in questione.

L'art.43 prosegue statuendo che nel caso in cui taluna delle zone a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane (ZFU), individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio 2008 nonché in quella del L'Aquila individuata con delibera CIPE del 13 maggio 2010, il Sindaco utilizza le risorse previste in favore delle ZFU (art.1, comma 340, della Legge n.296\2006) per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

In pratica, per quest'ultima parte, si tratterebbe della riproposizione dell'emendamento al "mille proroghe" sulle ZFU, poi ritirato dal Governo, che trasformava le esenzioni fiscali in contributi erogati dai Sindaci interessati.

La previsione apre di fatto rilevanti dubbi interpretativi e, nella misura in cui tali interpretazioni conducano a ritenere "cassate" di fatto l'istituto ZFU, vanifica uno sforzo di approfondimento e programmazione durato anni (e che ha visto protagonisti i Ministeri competenti, le Regioni, i Comuni e il partenariato socio-economico), in favore di uno strumento veramente innovativo (era ricalcato sull'esperienza francese, che ha dato ottimi frutti) e potenzialmente utile, in particolare per il Mezzogiorno.

Infine, giove notare che mentre il regime di sgravi fiscali collegati alle ZFU è stato, a suo tempo, autorizzato dalla Commissione europea, il nuovo regime di incentivazione introdotto attraverso erogazione di contributi (che in realtà è un regime "tradizionale", molto conosciuto nel Mezzogiorno e risultato molto inefficace) non godrebbe ancora di tale autorizzazione, per ottenere la quale si dovrebbe avviare il relativo negoziato con gli organi UE competenti.

Articolo 45

Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi

Comma 1. L'art. 11 del D.Lgs. 79/1999 ha introdotto l'obbligo, a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 2002, una quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l'1/4/1999. I soggetti sottoposti all'obbligo possono adempiervi immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, oppure acquistando da altri produttori titoli, chiamati **certificati verdi (CV)**, comprovanti la produzione dell'equivalente quota. Ciò dà luogo a un mercato, in cui la domanda è data dai soggetti sottoposti all'obbligo e l'offerta è costituita dai produttori di energia elettrica con impianti aventi diritto ai certificati verdi. Mentre fino al 2005, a causa della scarsità di offerta, i certificati venivano scambiati a un prezzo prossimo a quello del GSE, dall'anno 2006 l'offerta di CV dei produttori qualificati ha superato la corrispondente richiesta necessaria alla copertura dell'obbligo; tale situazione ha provocato una diminuzione

dei prezzi di vendita dei certificati verdi. **Al fine di evitare l'eccessiva perdita di valore dei CV in situazioni di eccesso di offerta, sono state introdotte due disposizioni normative, abolite dal presente articolo, con gravi ripercussioni sullo stimolo all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili:**

1. la prima, contenuta nella Legge Finanziaria 2008 (art. 2, comma 149), prevede che dal 2008, su richiesta dei produttori, il GSE ritiri i CV in scadenza nell'anno a un prezzo pari al prezzo medio registrato l'anno precedente, relativo alle contrattazioni di tutti i certificati verdi, indipendentemente dall'anno cui essi si riferiscono, effettuate sia sulla borsa del GME sia mediante contrattazioni bilaterali;
2. la seconda disposizione, introdotta dal D.M. 18/12/2008 (art. 15), stabilisce che, nel triennio 2009-2011, su richiesta dei detentori, il GSE ritiri i CV rilasciati per le produzioni relative agli anni fino al 2010.

Essendo tale meccanismo di sostegno ad un mercato che interessa fonti rinnovabili svariate con eccezioni incentivate con altri meccanismi, come il fotovoltaico con il conto energia, la privazione del ritiro obbligatorio da parte del GSE costituirebbe una marcata disincentivazione alla diversificazione della produzione verso fonti come biomasse/biogas o idrico e geotermico, in palese contrasto con gli obiettivi che l'Italia ha di compensazione produttiva energetica in quota FER.

Articolo 46

Rifinanziamento del Fondo infrastrutture

Il comma 1 prevede di revocare e devolvere i mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti contratti entro il 31 dicembre 2006, con oneri di ammortamento interamente a carico dello Stato che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non sono stati interamente erogati ai soggetti beneficiari e non sono stati aggiudicati i relativi contratti di appalto dei lavori. La procedura proposta prevede che Cassa Depositi e Prestiti e i titolari dei mutui con le caratteristiche di cui sopra segnalino la situazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Della mancata o ritardata comunicazione risponde unicamente il soggetto beneficiario inadempiente.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono individuati i mutui da revocare e devolvere oltre che a stabilire le relative modalità di attuazione.

Il comma 3 stabilisce che il Cipe su proposta del Ministero dell'economia, sentito il ministero delle infrastrutture, e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, destina le risorse revocate alla realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche (legge 443 del 2001) con priorità al M.O.S.E. (per un importo massimo di 400 milioni di euro).

Articolo 49

Disposizioni in materia di conferenza di servizi

L'articolo apporta modifiche alla legge 241/1990. In via generale viene reso facoltativo il ricorso alla conferenza di servizi (art. 14 comma 1).

Il comma 2 modifica l'articolo 14-ter per consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica. A tal fine è previsto che il soprintendente si esprima un'unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune. La norma inoltre prevede che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell'ambito della VAS debbano essere utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS. In tal modo si accelera il rilascio degli assenti da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS.

Si provvede, inoltre, a sostituire il comma 6-bis relativo alle fasi di adozione del provvedimento

finale, quali la redazione del verbale, la determinazione conclusiva ed il provvedimento, prevedendo che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.

Soltanto in caso di VIA statale è prevista la possibilità che l'amministrazione procedente chieda l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 26, comma 2,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.

Inoltre, viene modificato il comma 7 dell'articolo 14-ter nel senso di considerare acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata in sede di conferenza.

Da tale previsione sono esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.

Il comma 3 modifica la disciplina in materia di dissenso, prescrivendo che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi. Vengono accorpati infine i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 14- quater della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Il comma 4, infine, modifica l'articolo 29, comma 2-ter della legge n. 241 del 1990 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Articolo 50

Censimento

L'articolo in commento indice il 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, in attuazione del Regolamento (CE) n. 763/08. Per lo svolgimento di tutte le operazioni censuarie sono stanziati, per il triennio 2011-2013, 627 milioni di euro così suddivisi: 200 mln per il 2011, 277 mln per il 2012, 150 mln per il 2013.

Le operazioni di organizzazione del censimento saranno effettuate dall'ISTAT che nel Piano generale di censimento, non ancora elaborato, indicherà tra l'altro, le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, le metodologie di indagine, gli adempimenti a cui sono tenuti gli uffici di censimento, singoli o associati preposti allo svolgimento delle procedure.

Il Piano e successive apposite circolari, stabiliranno inoltre i seguenti criteri per: la

determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento; per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati; per la modalità di costituzione degli uffici di censimento.

Per quanto attiene il personale vengono stabilite le modalità di selezione ed i requisiti professionali necessari per il conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore. Per far fronte a esigenze temporanee ed eccezionali, connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici indicati nel Piano, possono avvalersi di forme contrattuali flessibili compresi i contratti di somministrazione lavoro, nei limiti alle operazioni censuarie e non oltre il 2013, mentre l'ISTAT, sempre nei limiti delle risorse ad esso trasferite può avvalersene sino al 31 dicembre 2014

Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento, quali affidatari delle rilevazioni censuarie è previsto che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti vengano escluse dal patto di stabilità interno.

Sempre nelle more del Piano, l'ISTAT provvederà, attraverso l'emanazione di circolare, alle iniziative necessarie e urgenti preordinate per l'effettuazione della rilevazione, nei comuni superiori a 20.000 abitanti, dei numeri civici geocodificati e la predisposizione di liste precensuarie delle famiglie e delle convivenze desunte dagli archivi delle anagrafi comunali. Mentre, in merito al 6° Censimento dell'agricoltura, indetto e finanziato con Decreto legge n. 135/2009, convertito, con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166 (art. 17) l'ISTAT ha già redatto il Piano Generale di Censimento.

Articolo 51

Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione del gas naturale

L'articolo prevede la possibilità d'installare impianti fissi di distribuzione di gas naturale senza serbatoio d'accumulo dietro presentazione della DIA (Denuncia inizio attività). Sono inoltre indicati gli operatori abilitati alla loro installazione.

Articolo 54

EXPO

Il comma 1 prevede che per la prosecuzione delle attività Expo 2015 è possibile utilizzare in misura proporzionale alla partecipazione statale una quota non superiore al 4% delle risorse autorizzate dall'art. 14, comma 1 del d.l. 112 del 2008.

Il commi 2 e 3 riguardano disposizioni su contratti di assunzione e utilizzo delle risorse.

Innovazione Tecnologica

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 contiene diverse disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, spesso in via esclusiva ed alternativa rispetto ai processi tradizionali di per sé più costosi. Si vedano ad esempio gli **artt. 4, 11, 13, 38**.

Pur condividendo l'impostazione si esprime preoccupazione circa le modalità di intervento che sembrano non garantire la salvaguardia del principio di cooperazione applicativa, della valorizzazione degli investimenti già effettuati nonché dei risultati sin qui raggiunti.

In contrasto alla cooperazione applicativa e al Sistema Pubblico di Connettività, la manovra prevede, infatti, la definizione unilaterale e non concertativa tra i vari soggetti coinvolti delle modalità telematiche di interlocuzione e di scambio dati (Art. 13, Art. 38 comma 5).

Non si comprende infine la tendenza a ricorrere a strumenti e modalità alternativi rispetto ai sistemi di interscambio dati già attivi e regolamentati, come ad esempio il Sistema INA-SAIA, frutto di ingenti investimenti nonché di proficua e annosa collaborazione tra Ministero dell'Interno, ANCI e Comuni, nel pieno rispetto delle titolarità in materia di anagrafe (Art. 38 comma 6, ma già nella cd Carta dei doveri art.10).